

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4157

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELLINI, PANNELLA, CALDERISI, STANZANI GHEDINI, RUTELLI, VESCE, FACCIO, D'AMATO LUIGI, TEODORI, AGLIETTA, MODUGNO, GUIDETTI SERRA, TAMINO

Presentata il 2 agosto 1989

Abolizione della pena di morte nelle leggi penali di guerra

COLLEGHI DEPUTATI! — La Costituzione della Repubblica ha sancito l'abolizione della pena di morte, consentendone la conservazione unicamente nelle leggi penali di guerra.

Il valore morale, umano e politico del divieto della pena capitale è peraltro di tale natura e rilevanza e tali sono le ragioni che lo impongono, che è impossibile non interrogarsi sulla legittimità del ricorso a tale sanzione anche in tempo di guerra.

Del resto, la Costituzione non impone certamente, ma semplicemente consente, l'eccezione suddetta. Non solo, ma dal 1948 ad oggi la riflessione circa la pace e la guerra, la violenza e la non violenza, il ripudio di concezioni, azioni, pretesi stati di necessità, per il passato dati per scontati, ha fatto grandi progressi e l'evol-

zione del pensiero a tale riguardo ha portato a ben più fermi ed assoluti convincimenti in ordine al ripudio del diritto di uccidere, un tempo ritenuto quanto meno ineluttabile in date circostanze, come ineluttabile era considerato il ricorso alla guerra.

È anche rilevante il fatto che in molti paesi la pena di morte non è consentita neppure nelle leggi penali di guerra. Ciò è di per sé argomento di grande rilievo in favore dell'abolizione di questo autentico relitto di crudeltà e di barbarie anche nel nostro paese, se è giusto che esso abbia a conservare una tradizione nella quale esso vanta un primato nell'opera di civilizzazione delle leggi penali.

La necessità dell'abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra è quindi difficilmente contestabile.

Né questa è innovazione destinata ad operare praticamente solo in ipotesi di un evento catastrofico, quale la guerra, la cui possibilità viene ad essere troppo facilmente rimossa dalle nostre coscienze. Infatti il codice penale militare di guerra può, in determinate circostanze (spedizioni militari all'estero ecc.) essere applicabile anche fuori del tempo di guerra e l'efficacia abrogativa direttamente esercitata dall'articolo 27 della Costituzione non si estende anche a questi casi, fa-

cendo tale norma eccezione per le leggi penali di guerra e non per il tempo di guerra.

L'intendimento del Parlamento, espresso con larghissimo consenso, per un'opera attiva diretta a procurare anche in altri paesi l'abolizione dell'uccisione rituale e legale di uomini, implica e consiglia la sollecita approvazione di norme soppresive della pena di morte anche nel nostro ordinamento penale militare di guerra.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono abrogati il numero 1) dell'articolo 22 e gli articoli 25, 404 e 428 del codice penale militare di pace nonché gli articoli 25, 241, 290 e 294 del codice penale militare di guerra.

2. Di conseguenza è abrogato, ovunque ricorra nei codici di cui al comma 1 ed in ogni altra legge penale militare, il riferimento alla pena di morte.

ART. 2.

1. I reati previsti dal codice penale militare di guerra per i quali era stabilita la pena di morte sono puniti con la pena massima prevista dal codice penale ordinario.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.